

D.R. N. __92__

LA RETTRICE

VISTO	Il "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", emanato con D.R. n. 267 del 2 agosto 2018;
CONSIDERATO	che tra gli obiettivi dell'Università degli Studi della Basilicata rientra lo sviluppo delle competenze internazionali dei propri studenti;
PRESO ATTO	degli obiettivi strategici che l'Ateneo intende conseguire, declinati nell'Allegato 1 al Piano Integrato della Performance 2019-2021, nello specifico " <i>Miglioramento della qualità e dell'efficacia della formazione erogata e della sua dimensione internazionale</i> " e finalità ad esso correlate – " <i>Rafforzare la dimensione internazionale dell'offerta formativa, e incrementare la mobilità di docenti e studenti</i> ";
VISTI	gli accordi di cooperazione internazionale stipulati dall'Università degli Studi della Basilicata con gli Istituti di Istruzione superiore finalizzati a promuovere la mobilità studentesca (al di fuori di Erasmus+), nonché, ove esistenti, gli accordi aggiuntivi per scambio studenti;
VISTO	Il DM n. 1047 del 29.12.2017 " <i>Interventi a favore degli Studenti Universitari- Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l'orientamento</i> " con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie, da utilizzare "a favore di tutti gli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai Corsi post lauream di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 170/2003", per integrazione delle borse di mobilità Erasmus plus e per borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso Paesi europei ed extra-europei, secondo i criteri enunciati all'art. 2, co. 2, lett.a. e b. del citato DM 1047/2017;
VISTE	Le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, del 3.07.2018 e del 30.07.2018, con le quali, nel rispetto dei criteri determinati dal Miur, per le finalità di cui all'art. 2, co.2, lett. b), è stata assegnata la somma di Euro 30.178,60 per il finanziamento di borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso Paesi europei ed extra-europei, nonché determinato l'importo mensile graduato secondo il reddito ISEE come da Tabella Miur;
CONSIDERATO	che le risorse di cui al suddetto Decreto Ministeriale sono destinate esclusivamente agli studenti regolarmente iscritti, entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai Corsi post lauream di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 170/2003, che conseguiranno CFU all'estero per esami e/o per tesi o tirocinio curriculare e che tali attività formative: siano finalizzate al conseguimento del Titolo di studio, rientrino nell'ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall'Ateneo con partner di profilo adeguato, siano riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia;
VISTI	Il Codice Etico e il Codice di comportamento dell'Università degli Studi della Basilicata, emanati, rispettivamente, con D.R. n. 278 del 27.07.2011 e D.R. n. 202 del 2.08.2017;
ACCERTATA	La disponibilità finanziaria sul bilancio universitario UPB: AMM.CLE_MOBSTUD Voce di costo: 102010104 "Spese per mobilità e scambi culturali studenti",

DECRETA

ART. 1 – FINALITÀ

Nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione attivate con finanziamenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è indetto il bando "**Mobilità internazionale UE - EXTRA-UE**" di selezione per il conferimento di borse di mobilità internazionale, al di fuori dei programmi comunitari, verso Paesi europei ed extra-europei ai fini di studio e/o ricerca tesi e tirocinio curriculare per il **II semestre dell'anno accademico 2018/2019 e I semestre dell'a.a. 2019-2020.**

Le borse di mobilità sono destinate **esclusivamente agli studenti regolarmente iscritti, entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca**, che conseguiranno CFU all'estero per esami e/o per tesi o tirocinio curriculare e che tali attività formative:

- a. siano finalizzate al conseguimento del Titolo di studio;
- b. rientrino nell'ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall'Ateneo con partner di profilo adeguato;
- c. siano riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia,

ART. 2 – ATTIVITÀ AMMISSIBILI – DURATA

- 1) Le borse sono destinate a studenti che intendono effettuare una **mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso Paesi europei ed extra-europei** con lo scopo di acquisire crediti per studio o formazione di averne il riconoscimento al rientro in sede. Ai fini della mobilità sono, dunque, ammissibili le seguenti attività:
 - frequentare intere unità didattiche come previsto dall'ordinamento dell'Università ospitante (corsi e/o moduli) compatibili con gli obiettivi formativi del piano di studio¹ e svolgere, conclusione dell'unità didattica frequentata, la prova d'esame.
 - compiere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea, sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell'istituzione ospitante;
 - svolgere attività programmate nell'ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità stabilite dal Collegio dei Docenti;
 - svolgere il tirocinio (traineeship) purché curriculare (con attribuzione di crediti formativi e obbligatorietà);

Lo studente potrà svolgere un periodo di studio all'estero della durata minima di **3 mesi (90 giorni completi) o un trimestre accademico completo. La durata massima della mobilità è di 2 semestri.**

Le mobilità sono consentite per il **II semestre 2018/2019 e per il I° semestre dell'a.a. 2019/2020**

L'intero periodo di mobilità deve essere continuativo e dovrà concludersi perentoriamente entro il **28 FEBBRAIO 2020.**

Nel caso in cui durante il periodo all'estero si renda necessario richiedere mensilità aggiuntive, (proroga debitamente motivata), queste potranno essere concesse previa disponibilità di fondi ovvero senza fondi.

L'intero periodo di mobilità (durata iniziale + eventuale prolungamento) deve essere continuativo e terminare entro il **28 FEBBRAIO 2020** (termine perentorio entro il quale tutte le attività previste dal bando *Mobilità internazionale UE- EXTRA-UE* dovranno concludersi).

ART. 3 – DESTINAZIONI POSSIBILI E SCELTA DELL'UNIVERSITÀ OSPITANTE

- 1) Il bando *Mobilità internazionale UE- EXTRA-UE²* offre agli studenti universitari regolarmente iscritti ad un corso di studio di I ciclo (laurea), II ciclo (laurea magistrale), laurea magistrale a ciclo unico, dottorati di ricerca, l'opportunità di svolgere un periodo di studio continuativo all'estero, presso Istituzioni di Istruzione Superiore di un Paese UE e extra-UE (al di fuori del Programma Erasmus+), con il quale l'UNIBAS ha stipulato un accordo di cooperazione internazionale finalizzato a promuovere la mobilità studentesca, oppure in corso di stipula, e che prima della partenza abbiano concordato e firmato il Learning Agreement.

Le sedi con le quali l'UNIBAS ha sottoscritto un Accordo di cooperazione internazionale per mobilità studenti sono riportate nell'allegata scheda (All. 5). Per gli accordi in corso di stipula esse sono pubblicate con la specifica: "in corso di perfezionamento" (All. 5).

- 2) Le attività formative svolte con profitto durante la mobilità sono interamente riconosciute nel piano di studio dello studente con riconoscimento di crediti formativi.
- 3) Nella scelta delle destinazioni lo studente è tenuto a :

¹ In alcuni Paesi per mantenere il visto studentesco, è necessario acquisire un numero minimo di crediti per ogni semestre o quadrimestre (semester, quarter)

² Per Paesi EXTRA-UE si intendono tutti i Paesi che non fanno parte dell'Unione Europea.

- verificare, sui siti delle Università partner e/o con il Responsabile dell'accordo, la sussistenza di eventuali condizioni ostative che precludano la mobilità quali, ad esempio, scadenze tassative per l'iscrizione o troppo ravvicinate per l'inoltro – sia telematicamente che in forma cartacea - della documentazione prevista (*application form, learning agreement for studies*, ecc.), rispetto alla tempistica prevista dal bando, requisiti linguistici specifici, incompatibilità tra proprio piano di studio e l'offerta didattica delle Istituzioni prescelte. Il mancato rispetto anche di una sola delle suddette condizioni potrebbe comportare il rifiuto da parte del partner straniero ad accogliere lo studente;
- contattare il responsabile dell'accordo (docente referente) e il Coordinatore di Dipartimento/Scuola, per suggerimenti di carattere didattico;
- eventualmente, contattare l'associazione degli studenti di Ateneo per assumere informazioni sulla sede prescelta e/o contatti con altri studenti.

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

- 1) Possono presentare domanda per la mobilità UE e extra UE gli studenti³ dell'UNIBAS che, al momento della presentazione della domanda, siano:
 - regolarmente iscritti (anche part-time) **ad un corso** di laurea triennale, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e a dottorati di ricerca;
 - regolarmente iscritti (anche part-time) ad un corso di laurea specialistica/magistrale;
 - iscritti, **non regolarmente in corso**, ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale **fino al 1° anno fuori corso**;
 - in possesso, salvo diversamente previsto dalla sede estera di destinazione⁴, di un'adeguata conoscenza **della lingua del Paese di destinazione, o della lingua di insegnamento presso la sede estera**, pari almeno al livello B1 del *Common European Framework of Reference for Languages – CEFR* ;
 - in regola con il pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico in corso e regolarizzino il pagamento di quelle relative al 2019/2020 (ove la mobilità è prevista per il I semestre dell'a.a. 2019-2020), con le modalità ed entro i termini previsti dal Regolamento per la determinazione delle tasse, contributi ed esoneri degli studenti (per informazioni rivolgersi direttamente alle Segreterie studenti di riferimento). Si raccomanda di provvedere al pagamento prima della partenza;
 - non essere selezionati come idonei e beneficiari di borsa di studio per lo stesso periodo in un altro programma di mobilità dell'Ateneo;
- 2) Gli iscritti ad un corso di laurea (I ciclo), in procinto di conseguire o che hanno conseguito il relativo titolo accademico e che hanno intenzione di recarsi in mobilità nel ciclo di studio successivo, possono candidarsi per le borse destinate agli studenti iscritti al corso di studio successivo (laurea magistrale II ciclo, dottorato III ciclo) e potranno recarsi in mobilità, **pena la decadenza dal beneficio**, solo dopo l'iscrizione formale al ciclo di studio successivo. In tal caso, lo studente è tenuto a produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183.
- 3) I candidati iscritti al terzo anno di un corso di dottorato di ricerca, nel rispetto del numero minimo di mensilità ammissibili, dovranno obbligatoriamente concludere il periodo all'estero **prima del termine del ciclo di studio** (è considerata la data di fine del 3° anno e non la data dell'esame finale).
- 4) Possono presentare candidatura anche gli studenti che alla pubblicazione del presente bando abbiano già iniziato ma non concluso la loro mobilità con altri programmi/programmi comunitari, a condizione che i due periodi di mobilità non si sovrappongano (la partenza dovrà avvenire dopo la chiusura della prima mobilità).
- 5) Gli studenti potranno recarsi in mobilità solo previa approvazione da parte delle Università coinvolte (sede di provenienza ed ospitante), del programma di studio proposto, Learning Agreement for studies. Per le modalità di compilazione ed approvazione, si rimanda al "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata". Eventuali eccezioni (quali, ad esempio, ritardo nell'approvazione da parte dell'Università di destinazione ed approvato entro i termini dall'UNIBAS) dovranno essere comprovate da apposita dichiarazione da parte della sede inosservante. Si ricorda, al riguardo che il *Learning Agreement* deve essere approvato **prima dell'inizio del periodo all'estero**.
- 6) Nel caso in cui venga prescelta una destinazione il cui accordo è in corso di perfezionamento, la mobilità sarà consentita esclusivamente ad avvenuto perfezionamento.

³ cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea oppure i cittadini di altri Paesi.

⁴ Vd. Scheda dell'Università prescelta – voce : competenze linguistiche richieste, Vd. Allegato 4

ART. 5 - CASI DI ESCLUSIONE-INCOMPATIBILITA'

- 1) Non è ammissibile il cumulo di borse per lo svolgimento della medesima attività (ad eccezione di eventuali borse di studio o prestiti nazionali di cui risultino beneficiari o integrazione di borse erogate dall'ARDSU).
- 2) Gli studenti che sono stati selezionati per un periodo di mobilità Erasmus+ a fini di studio o traineeship non possono rinunciare in favore del programma di mobilità Miur UE e Extra-UE. Il periodo di mobilità internazionale di cui al presente bando può essere preceduto o seguito da altro tipo di mobilità, purchè i periodi non si sovrappongono.
- 3) Non è cumulabile la maggiorazione della borsa dottorale per il periodo all'estero con la borsa di mobilità di cui al presente bando.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli studenti interessati dovranno presentare **entro le ore 12:00 del giorno 15 APRILE 2019, pena l'esclusione dalla selezione**, esclusivamente a mezzo email : rel.int@unibas.it , la seguente documentazione:

- a) domanda di partecipazione in carta libera, redatta secondo il fac simile allegato al presente bando (**ALLEGATO 1**) datata e firmata;
 - a. l'autocertificazione della laurea triennale con voto di laurea (per gli iscritti a CdL Magistrale);
 - b. il Learning Agreement for Studies/Traineeship (**ALLEGATI 2, 3**) (le attività ivi inserite dovranno essere riportate con la denominazione ufficiale – nella lingua del Paese ospitante/in lingua inglese - e in lingua italiana per le corrispondenti attività), debitamente firmata dallo studente e dal Coordinatore della struttura primaria di riferimento;
 - c. nel caso di attività per tesi, una dichiarazione, sottoscritta dal relatore/supervisore, comprovante l'assegnazione ed il titolo della tesi (anche se provvisorio);
 - d. nel caso di tirocinio curriculare, il Modulo Tutor (**ALLEGATO 6**);
 - e. autocertificazione degli esami sostenuti, votazione e crediti acquisiti stampata dal proprio sito riservato on line Esse3 di Unibas;
 - f. Screenshot della pagina riservata di Esse3 (voce: "carriera") con chiara indicazione della media;
 - g. Screenshot della pagina riservata di Esse3 (voce: "segreteria") da cui risulti l'anno/gli anni di iscrizione e la condizione "in corso";
 - h. autocertificazione linguistica - **livello minimo richiesto B1** (l'autocertificazione dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per identificare il tipo di certificazione/attestato posseduto (data di conseguimento, valutazione secondo i livelli del CEFR, l'ente di rilascio comprensivo dell' indirizzo, telefono, e-mail e sito web, pena la non ammissibilità. Sono valutabili le certificazioni rilasciate da Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Miur che attestino il superamento, **da non più di 24 mesi** alla data di scadenza del presente bando, di un esame finale per il corso di lingua (livello minimo B1 del CEFR – Common European Framework Reference, salvo diversamente previsto dalla sede estera, elencati nell' **ALLEGATO 4** al presente bando. Sono accettati gli esami esame/i sostenuto/i presso l'Università degli Studi della Basilicata e gli attestati rilasciati dal CLA). Sono ritenute valide le certificazioni/attestazioni ottenute/esami sostenuti **da non più di 24 mesi** alla data di scadenza del presente bando. I candidati sono tenuti a controllare sul sito della sede di destinazione ulteriori informazioni o adempimenti in merito ai requisiti linguistici richiesti. Nel caso in cui le sedi prescelte richiedano esplicitamente la certificazione linguistica, sarà cura del candidato provvedere anche dopo la presentazione della candidatura. In tal caso dovranno essere comunque rispettati i termini di invio della documentazione al partner straniero.
 - i. autocertificazione del reddito **ISEE** (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e/o ISEE parificato con scadenza gennaio 2019, inserito in Esse3 dallo studente in fase di presentazione della domanda di riduzione delle tasse e contributi universitari per l'a.a. 2018/2019 (preferibile copia);
 - j. copia della Tessera sanitaria valida per l'estero TEAM;
 - k. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda e gli allegati, dovranno pervenire all'Università degli Studi della Basilicata, **a pena di esclusione dalla selezione, entro le ORE 12.00 del 15 APRILE 2019 esclusivamente mediante e-mail all'indirizzo: rel.int@unibas.it . Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato elettronico .pdf oppure .rtf (preferibilmente in unica cartella compressa .zip) . Gli allegati di dimensioni superiori a 20 MB dovranno essere divisi in più parti.**

Non saranno accettate le domande/documentazione pervenute oltre il termine **delle ORE 12.00 del 15 APRILE 2019, consegnate a mano o a mezzo posta.**

L'amministrazione universitaria declina ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni di posta elettronica, da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi non imputabili all'amministrazione.

Le domande incomplete e/o compilate in modo errato comporteranno l'esclusione d'ufficio.

ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE , CRITERI PER LA SELEZIONE

- 1) La valutazione delle domande per il conferimento di borse di studio per il sostegno alla mobilità internazionale, sarà effettuata dalla Commissione di Ateneo per le Relazioni internazionali. Saranno prese in considerazione **solo le domande pervenute entro i termini** di cui all'Art. 6 del presente bando.
- 2) Per la formulazione delle graduatorie si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:
 - a. per gli iscritti al 1° anno del corso di Laurea Magistrale e a Dottorati di ricerca: il voto di laurea ed il numero di anni in cui il titolo di I ciclo è stato conseguito (fino ad un massimo di 15 punti su 30);
 - b. per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico: il numero di CFU acquisiti alla data di scadenza del bando (fino ad un massimo di 15 punti su 30);

La Commissione redigerà la graduatoria in base al punteggio realizzato dal candidato.

Le borse saranno assegnate, fino ad esaurimento fondi, secondo il reddito **ISEE** (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e/o ISEE parificato. La consistenza dell'importo mensile è determinato in tabella 1 nel successivo Art. 8.

ART. 8- STUDENTI VINCITORI E CONFERIMENTO BORSA

- 1) Gli studenti idonei saranno invitati tramite la posta elettronica indicata al momento della candidatura a formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità presso la sede proposta entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento dell'e-mail.

Gli studenti, che entro il termine suddetto, non effettueranno l'accettazione della sede proposta, saranno considerati rinunciatari, senza ulteriore comunicazione.

L'elenco definitivo degli studenti idonei, comprensivo della sede a ciascuno assegnata, sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito di Ateneo: www.unibas.it, Sezione "In Primo Piano", sul sito web del Settore Relazioni internazionali, <http://internazionale.unibas.it/site/home.html> sezione *Eventi e news*, sui siti dei Dipartimenti/Scuole.

Si consiglia di visitare i siti internet di riferimento per eventuali aggiornamenti.

La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data altra comunicazione, né scritta né telefonica, al vincitore.

- 2) La mobilità è subordinata all'accettazione dello studente vincitore da parte dell'Istituto ospitante che potrebbe, nel caso di mancato rispetto delle scadenze fissate, mancanza o incompletezza documenti richiesti, carenza requisiti linguistici, incompatibilità tra programma di studio proposto e disponibilità dell'offerta formativa, ecc., anche decidere di non accogliere lo studente. Lo studente vincitore, pertanto, si impegna a :
 - ✓ visitare il sito dell'università di destinazione e a compilare, ove disponibile, la documentazione richiesta (*application and accomodation forms, learning agreement for studies*, ecc). E' necessario inviare i moduli, completi e debitamente sottoscritti, entro le date di scadenza fissate dal partner. Nel caso di mancato rispetto dei termini, l'università straniera ha la facoltà di rifiutare lo studente. Spetta esclusivamente allo studente vincitore trasmettere alla sede di accoglienza la documentazione richiesta e provvedere ad eventuali registrazioni on-line. Il beneficiario è tenuto, altresì, a consegnare copia della documentazione inviata (in forma cartacea o telematicamente) all' Ufficio Mobilità Internazionale (**mobint@unibas.it**);
 - ✓ leggere con attenzione il "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", pubblicato sul sito delle Relazioni Internazionali: <http://internazionale.unibas.it/site/home.html> (dal menu Relint);
 - ✓ consegnare il programma di studio definitivo (*Learning Agreement for studies/Traineeship*) in caso di presentazione di un programma provvisorio. Si ricorda che il *Learning Agreement for studies/Traineeship* deve essere redatto di concerto con il Coordinatore per la Mobilità Internazionale di Dipartimento/Scuola di afferenza (e di concerto con il tutor in caso di tirocinio curricolare) e con la sede estera, nonché sottoscritto da tutte le parti coinvolte **PRIMA DELL'INIZIO DEL PERIODO ALL' ESTERO**;

- ✓ controllare sistematicamente il proprio account di posta elettronica (alcuni indirizzi vengono considerati spam: si raccomanda di utilizzare esclusivamente l'account istituzionale fornito dall'UNIBAS)
- 3) Lo studente vincitore sarà contattato e convocato via e-mail per la sottoscrizione dell'Accordo di mobilità. L'accordo potrà essere sottoscritto solo dopo l'avvenuta approvazione da parte delle competenti strutture di Dipartimento/Scuola e acquisizione, da parte dell'Ufficio, della relativa documentazione (vds. Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale). Lo studente potrà recarsi in mobilità **solo se il Learning Agreement for Studies/Traineeship è stato approvato ufficialmente da entrambe le Istituzioni coinvolte (UNIBAS e partner) prima della partenza.**
- 4) Per l'assegnazione della borsa mensile, sarà preso in considerazione il reddito **ISEE** (Indicatore Situazione Economica Equivalente), attestato dallo studente al momento della candidatura. Gli importi mensili della borsa a valere su fondi Miur – Fondo per la mobilità studenti- sono graduati a seconda del reddito ISEE giusta DM 29 dicembre 2017, n. 1047 e deliberazione del C.d.A del 31.07.2018, come da tabella 1:

Tabella 1	
ISEE	Importo mensile borsa
ISEE ≤ 13.000	€ 600
13.000 < ISEE ≤ 21.000	€ 550
21.000 < ISEE ≤ 26.000	€ 500
26.000 < ISEE ≤ 30.000	€ 450
30.000 < ISEE ≤ 40.000	€ 350
40.000 < ISEE ≤ 50.000	
ISEE > 50.000	

ART. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) I contributi per la mobilità internazionale sono legati agli studi e/o attività svolti all'estero. Pertanto, gli studenti che non completano alcuna attività di studio e non conseguono alcun credito formativo come da *Learning Agreement/Training Agreement* concordato, o che non richiedono il riconoscimento delle attività svolte all'estero entro **15 giorni dal rientro dal rientro in sede, dovranno restituire l'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti.**
- 2) I contributi saranno erogati per l'80% prima della partenza e comunque non oltre 30 giorni dopo la firma dell'accordo da entrambe le parti. Il restante 20% sarà erogato al rientro in sede ed è subordinato alla consegna della documentazione obbligatoria e al conseguimento dei risultati preventivati.
- 3) Il versamento dei contributi sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano intestato allo studente beneficiario del contributo.
- 4) Il contributo è subordinato al numero effettivo delle mensilità trascorse dallo studente all'estero, certificate/confermate dal partner straniero. Esse devono coincidere con le mensilità assegnate con l'Accordo per la mobilità internazionale. Se il periodo della mobilità realizzato ha durata superiore a quella indicata nell'accordo stipulato con il partecipante, i giorni aggiuntivi saranno considerati come un periodo a "zero-grant", salvo verifica di disponibilità finanziaria.
- 5) Fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile, se il periodo di mobilità realizzato ha una durata inferiore a quella indicata nell'accordo, l'Istituto agirà come di seguito:
 - ✓ se la differenza tra il periodo realizzato e quello indicato nell'accordo è superiore a 5 giorni, le date di inizio e di fine coincideranno con il periodo effettivamente realizzato (come da Transcript of Records o dal Certificate of Attendance) e il contributo, previa verifica di disponibilità finanziaria, verrà ricalcolato;
 - ✓ se la differenza è pari o inferiore a 5 giorni, le date di inizio e di fine periodo coincideranno con quelle indicate nell'accordo e il contributo non sarà ricalcolato.

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

- 1) Lo studente avrà **15 gg. naturali e continuativi** dal termine del periodo all'estero per produrre i seguenti documenti in originale:
 - a. **Confirmation of arrival** – attestato rilasciato dall'Istituto ospitante all'arrivo, firmato, datato e timbrato;

- b. **Confirmation of attendance** -attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero, debitamente firmato, datato e timbrato, che confermi le date di effettivo svolgimento del periodo di studio svolto all'estero e, ove possibile, l'effettivo svolgimento del programma convenuto;
 - c. Il **Transcript of Records** (sezione *after the mobility* del *Learning agreement for studies*, ovvero *Transcript of Records* rilasciato dall'Università ospitante), con la specifica, da parte dell'Università ospitante, delle date di inizio e fine mobilità nonché degli esami sostenuti/ attività effettuate, i risultati conseguiti ed i crediti maturati all'estero.
 - d. Nel caso di attività per tesi e ricerca, deve essere consegnato, in originale, anche il **Thesis activities certificate** a firma del supervisor della sede ospitante, attestante il lavoro svolto, i risultati ottenuti, la valutazione ed il numero di ECTS acquisiti.
 - e. per mobilità di traineeship il **Traineeship Certificate** attestante il lavoro svolto, i risultati ottenuti, la valutazione ed il numero di ECTS acquisiti, datato e firmato dall'Università ospitante, nonché **una breve relazione** a firma del tutor straniero.
- 2) Nel caso in cui le mensilità trascorse all'estero risultassero in numero inferiori rispetto a quelle assegnate con l'Accordo finanziario, l'UNIBAS procederà al recupero delle mensilità assegnate ma non utilizzate.
- Lo studente **ha l'obbligo di rimborsare la porzione di contributo assegnato dall'Ateneo ma non utilizzato, il cui importo è notificato allo studente mediante email entro 10 gg.**; in caso di inottemperanza, mediante raccomandata, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del competente ufficio dell'Ateneo. In caso di mancato rimborso da parte dello studente si procederà all'avvio delle azioni giudiziarie previste.
- 3) Qualora il periodo di studio trascorso presso l'Università partner risulti inferiore a tre mesi (90 gg. completi), ovvero 2 mesi in caso di Traineeship (60 gg. completi), il borsista è tenuto a **restituire integralmente l'importo ricevuto**.

ART. 11 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

- 1) L'UNIBAS garantisce allo studente in mobilità il pieno riconoscimento accademico, senza integrazioni di programma o prove di esame aggiuntive, delle attività di apprendimento effettuate all'estero, purché conformi al piano di studi approvato nel *Learning Agreement for Studies/Traineeship* e certificate nel *Transcript of Records/Traineeship Certificate*, come parte integrante del proprio corso di studi.
Condizione imprescindibile per ottenere il pieno riconoscimento è, altresì, il rispetto delle procedure di cui al "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata".
- 2) Le attività previste nel *Learning Agreement for Studies/Traineeship* completate con successo sono riconosciute attraverso il trasferimento dei crediti (ECTS) e registrate nella carriera accademica dello studente. Saranno altresì inserite nel Diploma Supplement le informazioni relative al periodo di studio all'estero secondo le linee guida per la compilazione del certificato finale così come pubblicate sul sito del Miur.
- 3) Il riconoscimento delle attività potrà essere rifiutato solo nel caso in cui lo studente non abbia raggiunto il livello di profitto richiesto dall'Istituzione straniera o non abbia soddisfatto le condizioni imposte dagli Atenei coinvolti nella mobilità. **In tal caso, lo studente è tenuto alla restituzione dell'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti.**
La restituzione dell'intero importo sarà richiesta anche nel caso in cui lo studente non richieda il riconoscimento delle attività svolte all'estero entro venti giorni dal rientro dalla mobilità.
- 4) Lo studente in mobilità non potrà sostenere alcun esame/ attività presso l'Università degli Studi della Basilicata, fino al rientro in sede. Non potrà altresì conseguire alcun titolo finale prima della conclusione del periodo di soggiorno all'estero e previo riconoscimento delle attività svolte durante il periodo all'estero, ivi compresa la preparazione della tesi di laurea.
- 5) Le informazioni dettagliate sulla didattica, la logistica, ecc. saranno acquisite direttamente dallo studente sui siti internet delle università ospitanti, ovvero dall'Ufficio Mobilità Internazionali solo nel caso in cui si disponga di materiale informativo.

ART. 12- COPERTURA ASSICURATIVA - ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO

- 1) L'Università degli Studi della Basilicata garantisce la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi degli studenti in mobilità: <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti-e-laureati/studiare-allestero/erasmus-ka1-studio.html>
- 2) Nei paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo è prevista la copertura delle spese sanitarie per tutti gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale in possesso di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) come

indicato nel portale del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&area=Assistenza%20sanitaria).

- 3) Per la mobilità verso Paesi extra-UE, rivolgersi all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza per richiedere l'attestato ex art.15 DPR n.618 del 31 luglio 1980. Consultare il portale del Ministero della Salute- Paesi non in convenzione:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1092&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani.

ART. 13- RIAPERTURA BANDO

- 1) Eventuali posti non assegnati potranno essere messi a concorso, verificata la disponibilità in bilancio, mediante avviso, pubblicato sul sito internet di Ateneo, sezione *In Primo Piano*.
- 2) Per i requisiti generali nonché per le modalità di presentazione della domanda per posti non assegnati in fase di selezione, si applicano le stesse disposizioni di cui al presente bando.

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Responsabile del Settore Relazioni Internazionali dott.ssa Mariangela Colucci (tel. 0971 202199 , e-mail rel.int@unibas.it).

L'ufficio di riferimento è l'Ufficio Mobilità Internazionale - Settore Relazioni Internazionali, Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza (Tel. 0971/202158–202191, fax 0971 202197, e-mail: mobint@unibas.it, mobint1@unibas.it)

ART. 15– CODICE DI COMPORTAMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) L'inosservanza del Codice di Comportamento dell'Università degli Studi della Basilicata (emanato con D.R. N. 202 del 2.08.2017) comporta l'esclusione dalla procedura selettiva, la risoluzione e/o l'annullamento dell'accordo di mobilità ed eventuali applicazioni delle relative sanzioni.
- 2) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione anche da parte della Commissione esaminatrice presso il Settore Relazioni Internazionali- Ufficio Mobilità Internazionale dell'Università degli Studi della Basilicata, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) n2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo richieste all'Università degli Studi della Basilicata. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@unibas.it Un'informativa più dettagliata è disponibile all'indirizzo: <http://portale.unibas.it/site/home/contatti/protezione-dati.html> .

Potenza, 13 marzo 2019

LA RETTRICE
(PROF.SSA AURELIA SOLE)